


Il voto del Senato per una profonda riforma civile nella società italiana

LA SEDUTA DECISIVA PER LA LEGGE SUL DIVORZIO

Ammessa per la prima volta la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini - Respinto un emendamento della Democrazia cristiana che tendeva a non permettere lo scioglimento del matrimonio in presenza di figli minorenni - La dichiarazione di voto per il gruppo comunista del compagno Terracini



L'aula del Senato durante la votazione per la legge sul divorzio

(Dalla prima pagina)
tinuità levati gli inni e gli osanna dai banchi antidivorzisti; ma solo alla famiglia vera e cioè compenetrata, se anche in tensione variabile, di quella comunione spirituale e materiale di vita ai cui fini essa sorge e che solo la giustifica.
« La famiglia d'altronde deve essere, in ultima istanza, essenzialmente gioia, sebbene spesso il dolore, nel trascorrere delle vicende comuni e singolarmente vissute dai suoi componenti, esiga da loro durissimi sacrifici. Ma ove la gioia definitivamente, senza speranza, tramonti su di lei, allora è la ragione prima del suo esistere che scompare e solo riconoscendola responsabilmente si può salvarla almeno per qualcuno di coloro che avevano creduto di trovarla in lei congiuntamente, una qualche possibilità.
« Sbarazzare questa possibilità - ha proseguito Terracini - significa voler incatenate tutti e tutti per sempre solo al dolore, comunque si sostanzia e si estrinsechi; e ciò con una condanna irrevocabile nella quale si riflette la volontà affittiva, punitiva, di cui è compenetrata tutta intera la concezione degli antidivorzisti. Il che non mi stupisce dato che essa si risolve, risalendo di grado in grado, fino a quel momento, per loro risoluto, del peccato originale del quale il matrimonio sacramentale rappresenta in definitiva non già l'annullamento, l'estinzione, ma la sanatoria; e il peccato, un tale peccato, se vi fu, non può certamente essere mai riscattato, specie per chi, sottraendosi o offendendo la sua sanatoria, lo riassume tutto intero in sé riaffermandolo senza attenuazioni.
« È un limitato margine questa concezione si potrebbe dire che abbia comunque trovato un suo riflesso in alcune disposizioni del testo sul quale ci apprestiamo a rendere il nostro voto; è particolarmente nelle maggiorazioni temporali che esso prevede nei termini per la richiesta dello scioglimento del matrimonio, ovvero della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione. Penso ai casi di separazione consensuale o di separazione per colpa di uno dei due coniugi.
« Ma è qui, e in altri punti della legge noi abbiamo accettato ad apportare modifiche al suo testo così come pervenuti dalla Camera dei deputati per altre considerazioni da quelle della coalizione antidivorzisti. Noi abbiamo compreso che la iniziale è allora necessaria, per una risoluta affermazione del principio, rigidità delle norme ammetteva, richiedeva dei contemperamenti e cioè sia in considerazione della varietà delle situazioni reali, sia per una certa equità distributiva, sia infine per sottolineare autorevolmente un monito diretto all'avvicinare. Tutto ciò però senza che gli emendamenti si tramutassero in un duro e assurdo gravame nei confronti di chi, spesso vittima di una situazione personale o di una condizione economicamente precaria, avesse agito non già per evadere volontariamente dalle procedure normalmente adibite, ma per trovare comunque salvezza a disperate congiunture.
« Riconosco comunque alla tenace, coerente, appassionata azione condotta dallo schieramento antidivorzista il merito di avere contribuito a persuaderci a un risanamento serio e lar-

go di tutta l'articolazione del testo senza incidere per questo sui contenuti di fondo. È a questa stregua il valore del confronto argomentato di opposte posizioni ai fini di possibili saggi contemperamenti, che è la funzione propria del parlamento, ha trovato questa volta una probante dimostrazione in un caso che era poi particolarmente significativo, perché in esso, contrariamente al consueto più che ventennale, il nostro gruppo democristiano e schieramento divorzista si è trovato anziché all'opposizione nella coalizione di maggioranza.
« Concludendo, mancherei al mio dovere se non riconoscessi apertamente il ruolo primario che in questa battaglia all'inscnga di un importante conquista civile hanno avuto le forze popolari inquadrata in una libera associazione, la Lega italiana per il divorzio, la quale proponendo al paese la questione con fede inesauribile, mentre le forze politiche organizzate, assorbite in impegni diversi e altrettanto gravi, non l'avevano ancora fatta propria, ha aperto alla opinione pubblica tutta larga la via per una sua attiva partecipazione almeno ai tempi conclusivi dell'impresa. Ciò sia pure con qualche esortazione e petulantia propria di chi si affissi all'orizzonte della vita complessa di un popolo a un solo obiettivo. Ma saremmo ingrati se non riconosciamo che non venne a noi, d'altronde predisposti ad accoglierlo, un incitamento valido.
« Il nostro voto sarà dunque per la legge, nell'auspicio che essa giunga poi rapidamente all'ultima sua sanzione.
« Il fatto che una così difficile e delicata battaglia - ha detto PIERACCINI per il PSI - si sia svolta non solo in un clima sereno, con alto senso di responsabilità di tutti, ma anche con un dialogo fra cattolici e laici sul terreno stesso del miglioramento della legge, fa pensare che il paese abbia raggiunto ormai un alto grado di maturità democratica.
« Dopo l'azione iniziale di alcuni gruppi che volevano superare i contrasti - ha detto TOMASSINI per il PSDUP - la discussione si è svolta in un clima di mutuo rispetto. Affermato il principio del divorzio, è ora necessario passare ad una coraggiosa riforma del diritto di famiglia.
« La legge Fortuna - ha detto TULLIA CARETTONI a nome del gruppo della Sinistra indipendente - è buona e giusta perché non è una semplice sanatoria, ma affronta in modo sufficientemente largo il problema dello scioglimento del matrimonio, e perciò della libertà della persona, pur vedendo tutte le necessarie cautele.
« Questa legge - ha affermato VERONESI per il PLI - rafforza l'autorità dello Stato e libererà la Chiesa da un pesante residuo temporalistico. Il voto favorevole del gruppo socialdemocratico è stato annunciato dal sen. DI BENEDETTO, quello dei repubblicani dal sen. CONFARELLI.
« I proclami contrari alla legge sono stati argomentati da SPAGNOLI (DC), MONTONI (MSI), FIORANTINO (PDJUM), e LEONE, a titolo personale.
« Dopo aver comunicato i risultati della votazione, l'ANFANI ha detto che il voto « ha concluso un lungo, appassionato e dotto lavoro per esprimere il pensiero del Senato sul modo di fronteggiare si-

tuazioni assai gravi per la famiglia ». Fanfani ha poi espresso il voto che ora Parlamento e Governo « sappiano migliorare le condizioni di ambiente, di casa, di lavoro, di istruzione, di benessere e di moralità » per assicurare una vita serena alle famiglie italiane.
« Al voto si è arrivati ieri sera, dopo due lunghe sedute che avevano permesso di approvare ben otto articoli, dal quarto all'undicesimo, con i relativi emendamenti.
« Tutti i mutamenti peggiorativi proposti dai dc e dalle destre sono stati respinti, mentre sono passati, in genere con una larga maggioranza, quelli elaborati unitariamente dai gruppi e firmati dal senatore Leone, che, come si sa, aveva nei giorni precedenti provocato e presieduto le trattative.
« Fra le modifiche ve ne sono alcune che introducono criteri di maggiore prudenza nella legge, rendono meno rigido l'automatismo; altri colmano vere e proprie lacune del testo approvato un anno fa dalla Camera.
« In altra parte del giornale diamo per esteso le nuove norme. Basti dire, qui, che uno degli emendamenti approvato ieri sera dal Senato introduce, per la prima volta nella legislazione italiana, la possibilità di riconoscere i figli nati fuori del matrimonio, nei casi in cui il genitore divorziato o resti vedovo. Si tratta di un importante avvio per rivedere tutta la delicata materia dei figli cosiddetti « adulterini », e una prova che la legge per il divorzio darà un impulso positivo alla riforma generale della legislazione familiare.
« Ed ecco la cronaca della giornata. La seduta del mattino aveva visto dapprima la rapida approvazione di una serie di modifiche all'art. 4, di cui due, concordate fra i gruppi, di notevole importanza: quella che introduce la possibilità che il giudice convochi i figli minorenni nelle cause di divorzio, e l'altra che porta da sei mesi ad un anno il limite massimo per la fissazione dell'udienza da parte del presidente del tribunale. A questo punto è avvenuto un aspro scontro che è parso, ad un certo momento, mettere in forse tutto il difficile e paziente lavoro per la rielenazione della legge.
« La battaglia si è accesa su-

una serie di emendamenti in cui dc e missini tentavano di far passare la norma, gravemente restrittiva, secondo la quale il giudice avrebbe potuto opporsi allo scioglimento del matrimonio in presenza di figli minorenni di 14 anni.
« Su questo emendamento, che ha dato luogo ad una esaltata « petizione degli affetti », dc e missini hanno voluto la votazione a scrutinio segreto. L'emendamento è stato respinto con 161 voti contro 153.
« Nel pomeriggio poi è passato l'altro importante emendamento sulla possibilità di riconoscere dopo il divorzio i figli adulterini. I dc, sospeso per l'occasione il ruolo di padroni dei figli, avevano presentato una modifica restrittiva, respinta per alzata di mano: che cioè fosse possibile il riconoscimento solo nel caso in cui il genitore divorziato sposasse, dopo lo scioglimento del vincolo precedente, l'altro genitore del bambino.
« Rapidamente sono passati poi una serie di emendamenti agli articoli successivi, riguardanti norme patrimoniali, di procedura, ecc.
« A questo punto, i democristiani hanno tentato l'ultima sortita, proponendo in estremo un emendamento per impedire lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito religioso; in esso si sosteneva che, per tali matrimoni, la legge non avesse vigore fino alla modifica dei Patti Lateranensi concordata col Vaticano. Sostenendo la grave proposta, poi respinta a maggioranza per alzata di mano, i democristiani Bettiol e Oliva hanno agitato di nuovo la minaccia del « referendum ».
« Si è quindi passati alla votazione dell'ultimo articolo e alle dichiarazioni dei gruppi.
« Alla votazione finale non hanno partecipato, oltre al presidente Fanfani, i senatori Brugger (SVP), Balbo e Masobrio (PLD), Donati e Segni (DC), Marullo (Sinistra indipendente).
« Hanno quindi votato contro la legge 134 democristiani, 11 missini, due monarchici, l'altolatesino Volgger, il senatore a vita Gronchi e il liberale Firnizi.
« Hanno votato a favore della legge, 76 comunisti, 35 socialisti, 11 socialdemocratici, 14 socialproletari, 13 liberali, 11 indipendenti di sinistra, 2 repubblicani e 1 senatore a vita Merzagora e Montale.

IL TESTO DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio con rito religioso e regolarmente trascritto, quando esposto inullamente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accetta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

ARTICOLO 2

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice quando, esposto inullamente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accetta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili.

ARTICOLO 3

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando dopo la celebrazione del matrimonio l'altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza;

soluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio e ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato.

ARTICOLO 4

La domanda di scioglimento di matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Dal ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato e trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla loro educazione.
L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi. Il tribunale, nel caso in cui i genitori divorziati trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minore o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi può nominare un tutore dei minori, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscono motivo di decadenza della patria potestà.

ARTICOLO 6 bis

Il secondo comma dell'art. 252 del Codice Civile è così modificato: « I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso ».

ARTICOLO 7

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli artt. 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del Codice Civile. Il tribunale può ordinare anche con successivo provvedimento in camera di consiglio che una quota dei redditi e dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme suddette.

ARTICOLO 8

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

ARTICOLO 9

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o dello Corle che l'ha emessa all'ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombente di cui al regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione.

ARTICOLO 10

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto sino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare ed il dovere di collaborare all'educazione ed all'istruzione dei figli. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievole per i figli i provvedimenti presi dall'esercitante la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare proponendo i provvedimenti che considera adeguati. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

ARTICOLO 11

Le disposizioni di cui agli artt. 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del Codice Civile, si applicano per quanto di ragione anche nel caso di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili di cui all'art. 2.

N.B. - Le parti in neretto corrispondono agli emendamenti apportati.

LE NOVITÀ RISPETTO ALLA CAMERA

Le differenze principali fra la legge approvata ieri dal Senato rispetto a quella votata il 28 novembre 1969 dalla Camera dei deputati - differenze che, nel testo pubblicato sopra, risultano scritte in nero - si possono sintetizzare in tre ordini di questioni: l'intervento e le facoltà del giudice in materia di divorzio; i tempi occorrenti per ottenere lo scioglimento; la posizione dei figli.

L'INTERVENTO DEL GIUDICE - È una delle più notevoli variazioni introdotte dal Senato in diversi articoli della legge. Infatti, il testo della Camera comportava un certo automatismo: data l'esistenza di una delle circostanze elencate nell'articolo 3, al giudice non sarebbe restato che pro-

nunciare la sentenza di divorzio. Un simile sistema, si è obiettato da molte parti, non consentirebbe di tenere sufficientemente conto delle situazioni diverse, della necessità di inserire un elemento oggettivo di moderazione fra i coniugi. Ecco perché, fra gli emendamenti concordati fra tutti i gruppi del Senato, ne compare subito uno, all'articolo 1 (e poi nel successivo articolo 2) che ripete la stessa ipotesi riferita ai matrimoni canonici) la dove si è voluto sottolineare che la funzione del giudice prima di pronunciare il divorzio, è quella di tentare la riconciliazione fra i coniugi. Il concetto era già chiarissimo espresso nell'articolo 4 della legge preceden-

te, ma lo si è voluto mettere, programmaticamente, subito all'inizio del testo.
« Altri poteri più affidati al giudice sono: la facoltà di non concedere automaticamente il divorzio anche nei casi (articolo 3) in cui uno dei due coniugi abbia riportato due o più condanne (il testo precedente parlava di qualsiasi pena detentiva), per maltrattamenti lesivi, ecc.; ovvero nei casi in cui sia stato assolto da gravi delitti per totale vizio di mente, quando si è certi che il comportamento successivo lascia sperare in una possibilità di recupero alla convivenza familiare.
« I TEMPI - Nel testo della Camera, come si sa, per poter chiedere il divorzio erano previsti cinque anni di separa-

zione legale (o ancora, per i casi precedenti, all'approvazione della legge, di separazione fatto, purché iniziata due anni prima dall'entrata in vigore della legge stessa). Ora, pur lasciando inalterate queste norme, si è introdotta un'aggiunta restrittiva (articolo 3): quando uno dei due coniugi separati legalmente si oppone al divorzio, l'altro deve aspettare sette anni anziché cinque, nel caso che la separazione legale sia stata pronunciata per sua colpa. Ne caso invece che i due coniugi si siano separati consensualmente, in uno dei due si opponga al divorzio, l'altro deve attendere sei anni anziché cinque) per poterlo chiedere in caso di separazione di fatto, ancora, mentre la legge pre-

cedente fissava in sei mesi il termine massimo entro il quale il presidente del tribunale avrebbe dovuto fissare l'udienza di comparizione, nel testo del Senato tale termine massimo è elevato a un anno (articolo 4). Inoltre, 1,5 anni, secondo la casistica che abbiamo specificato prima, e 6 o 7 anni si calcoleranno a partire dal momento in cui la sentenza di separazione sia passata in giudicato (art. 3); cioè non basterà più la pronuncia in prima istanza ma occorrerà che la causa sia passata attraverso tutti i gradi della giurisdizione.
« Seppure a proposito di tempi, il nuovo testo in un caso è più generoso del precedente: in quello cioè di matrimonio non consumato, che ora potrà

essere motivo di richiesta di divorzio in qualsiasi momento, mentre secondo il testo della Camera la richiesta di divorzio avrebbe dovuto essere pronunciata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio (art. 3).
« I FIGLI - Il nuovo testo ripara ad una pericolosa dimenticanza del precedente, inserendo esplicitamente i figli adottivi in tutti gli articoli della legge in cui si entra nell'argomento. Una modifica all'art. 4 lascia al giudice la facoltà di convocare, se lo ritiene opportuno, i figli minore nelle cause di divorzio. Gli interessi dei figli minore e incapaci possono (art. 5), essere causa di impugnazione della sentenza di divorzio da parte del pubblico ministero.
« C'è poi, oltre ad una serie di garanzie circa l'affidamento dei figli all'uno o all'altro coniuge, un emendamento, importantissimo, circa la possibilità di riconoscere, dopo il divorzio, i figli nati fuori del matrimonio precedente. Si avvia così a risoluzione uno dei nodi più vergognosi della legislazione familiare italiana la quale ha finora negato ogni possibilità di riconoscimento per i figli cosiddetti adulterini. Il problema era totalmente ignorato dalla legge uscita dalla Camera; secondo il nuovo testo, invece, i figli adulterini possono essere riconosciuti, dopo il divorzio, dal genitore precedentemente sposato, anche se sono nati o sono stati concepiti quando il matrimonio era ancora in corso.